

*Il caso*

# Quel delirio legislativo con 622 rinvii ad altri testi fino al regio decreto del 1910

di Sergio Rizzo

**E** pensare che nel tentativo di fermare il delirio è stata fatta perfino una legge. C'è scritto che «ogni rinvio ad altre norme contenute in disposizioni legislative» deve indicare «in forma integrale o in forma sintetica», ma soprattutto «di chiara comprensione» la materia «alla quale le disposizioni fanno riferimento». Ovvio: in un Paese democratico è il minimo sindacale. Articolo 3 della legge 69 approvata dal Parlamento il 18 giugno del 2009, per gli amanti della precisione. Peccato che quella legge non sia mai, e proprio mai, rispettata. Un esempio recente?

Decreto Cura Italia, articolo 68, comma 2: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Chi l'avrà scritto? Certo un giurista sopraffino, per aver inserito un rimando addirittura a un regio decreto del 1910, ovvero 110 anni fa: quando non avevamo ancora cominciato la guerra coloniale in Libia, la nazionale italiana di calcio non aveva ancora giocato una partita e in Messico Pancho Villa ed Emiliano Zapata non erano ancora entrati in azione contro l'esercito del dittatore Porfirio Diaz. Il bello è che di questi rimandi incomprensibili nel Cura Italia, han-

no calcolato gli esperti dell'associazione dei costruttori, ce ne sono 472. Oltre che al 1910, anche al 1931 e al 1942. Come anche nel successivo decreto Liquidità, dove i rimandi sono «soltanto» 190. Uno di essi anche a un regio decreto del 1923. Seicentosessantadue rimandi in due soli decreti, e il pallottoliere non ha ancora finito di girare sul terzo decreto del Rilancio.

Ma la legge del 2009? E quella ancora precedente, del 1988, che incarica il governo di controllare che le leggi siano scritte in modo semplice e comprensibile? A leggere queste norme così astruse viene in mente che chi le ha materialmente scritte, e fa parte del governo che paradossalmente ne dovrebbe garantire la comprensibilità, sa magari tutto dei decreti regi del 1910 ma forse non conosce le leggi sulla chiarezza delle leggi. Oppure le conosce ma semplicemente non ritiene di doverle rispettare. Tanto non ci sono sanzioni, cosa volete che accada? Ignorando che non è un problema di forma, ma meno banalmente di democrazia. Chi ha il delicatissimo compito di scrivere una legge dovrebbe sempre rammentarlo. Mentre assai raramente i burocrati incaricati di stendere i testi sembrano preoccuparsene.

Ecco allora che poche ore dopo la solenne promessa del presidente del Consiglio, quella di voler mettere un freno all'impazzimento burocratico con l'ennesimo provvedimento di semplificazione, spunta la bozza del regolamento attuativo del codice degli appalti. Fatto ancora più significativo se si pensa che il rilancio dell'economia in Italia, hanno sempre sostenuto tutti i governi, passa tipica-

mente per la ripresa dell'edilizia e delle infrastrutture. Per capire di che cosa si tratti facciamo un passo indietro. Nell'aprile 2016 il governo di Matteo Renzi sforma il nuovo codice degli appalti. Doveva rendere più agevole la complicatissima realizzazione delle opere pubbliche, ingessata da una valanga di norme. Ma non succede grazie a tutta una serie di ragioni, inclusa la sterminata mole del provvedimento (pieno anche di errori): 220 articoli per un totale di circa 898 mila caratteri. Arriva il governo Conte uno e si scopre (sorpresa!) che i cantieri sono fermi. Allora si fa un decreto per sbloccarli, che però non funziona: tanto è vero che dopo un anno non è ancora diventato operativo. Anche perché nel frattempo si passa dal Conte uno al Conte bis con una maggioranza politica completamente diversa e il ministro grillino Danilo Toninelli viene sostituito dalla ministra Paola De Micheli del Pd. In quel decreto c'è però una norma che cambia ancora le carte in tavola sugli appalti pubblici prevedendo che per attuare quel codice approvato nel 2016 sia necessario un regolamento attuativo. Di nuovo, come negli ultimi 25 anni, si rispolvera il meccanismo folle che ha inceppato i can-



Peso:50%

tieri e proprio nel provvedimento per sbloccare i cantieri. Per rispolverarlo si nomina una commissione di 13 persone affidata al consigliere di Stato Raffaele Greco, di cui fanno parte oltre a esponenti della burocrazia ben tre fra gli avvocati amministrativisti più noti, che della burocrazia sono controparti in giudizio. Non proprio normalissimo, compreso il fatto che fra loro c'è anche chi ha auspicato l'abolizione del codice degli appalti e ora invece contribuisce a fare il suo assurdo regolamento. Altrettanto sterminato, ma che sicuramente gli darà da lavorare. Alla fine dopo lunghissime tribola-

zioni e alcuni mesi di ritardo, salta fuori la bozza. Che lascia basiti: 313 articoli, che sommati ai 220 del codice, fanno 533. Il tutto cuba un milione 715 mila caratteri. Con dentro prescrizioni formidabili, tipo la norma che impone a chi si presenta a una gara d'appalto di elencare minuziosamente per iscritto tutte le leggi, le norme e le disposizioni che servono per fare il suo progetto. Il delirio continua.

### Appalti, ad aprile crollo delle gare del 53% a causa del Covid

L'Oice, l'associazione delle organizzazioni di ingegneria e architettura, ha calcolato che in aprile rispetto a marzo, le gare di progettazione sono crollate del 53% in numero e del 6,4% in valore

*Una norma del 2009 prevedeva la "chiara comprensione" ma è rimasta del tutto inapplicata*

### I numeri

**533**

#### Articoli

Il codice degli appalti del 2016 per semplificare le procedure delle opere pubbliche ha 220 articoli a cui se ne aggiungono ora 313 di regolamento. In tutto 533 articoli



Peso:50%